



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

- Piazza Matteotti, 8 - 35040 Megliadino San Vitale - PD -

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il 17/09/2014

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014

Nr. Progr. 29

Data 08/09/2014

Seduta Nr 7

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze , oggi 08/09/2014 alle ore 21.05 in adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
MIZZON SILVIA	SINDACO	Presente	
MAGAGNA ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
COSTANTIN FILIPPO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BRUSCHETTA ROBERTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
STEVANATO ELISA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BORDIN SANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CHIARELLO DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
TURATO SILVANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
DANESE SAMUELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PASOTTO BRUNO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MARTINELLI GIORGIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	10	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i signori:

BRUSCHETTA ROBERTA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'assessore esterno CECCHETTO CESARE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MEDICI Angelo

In qualità di SINDACO, Avv. MIZZON SILVIA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Chiarello Davide, Costantin Filippo e Danese Samuele invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA PER L'ANNO 2014**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e in particolare l'art. 13, comma 1, modificato con Legge 147/13, con il quale si prevede l'introduzione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. 13;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge di stabilità n. 147/13 con la quale l'imposta denominata "IMU" è stata trasformata in definitiva seppur con alcuni correttivi apportati tra cui spicca l'esenzione dell'imposta per l'abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992), con esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, Legge 147/13);

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2013, con l'art. 1, comma 380, successivamente modificato dalla Legge 147/2013, ha modificato – a decorrere dal 2013 – le regole di riparto del gettito tra Stato e Comuni (riservando allo Stato il solo gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%), nonché istituito un Fondo di Solidarietà comunale di perequazione tra i comuni in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2014 rispetto al 2013 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU come delineato dal citato art. 1, comma 380, della Legge 228/2012;

VISTO il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che stabilisce l'aliquota dell'imposta in una misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i commi 7 e 8 dell'art. 13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta ex lege:

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557;

VISTO il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, con esclusione degli immobili accatastati nel gruppo D, in quanto il gettito riservato alla Stato di tali fabbricati non consente riduzioni di aliquote;

VISTO il comma 10 del medesimo art. 13 che introduce, a decorrere dal 2014, una detrazione pari a 200,00 euro dall'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;

CONSIDERATO che la predetta detrazione si applica fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e – in caso di destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RILEVATO CHE ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 ss.mm.ii., i comuni possono prevedere che le agevolazioni per l'abitazione principale, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche:

a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani a) o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

b) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo residente a Megliadino San Vitale ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

AL RIGUARDO il Comune ritiene opportuno confermare in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle suddette ipotesi;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni, riduzioni ed agevolazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF) e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'Esercizio;

VISTO, altresì, il comma 169 della Legge 296/2006 e s.m.i. prevede che: "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'Esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO che con D.L. 16/2014 convertito in L. 68 del 02.05.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2014, ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 da D.M. 18/07/2014;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, così come novellato dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 296/06, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;

UDITA la relazione del Sindaco Presidente;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di considerare adibita ad abitazione principale e pertanto non soggetta 1. all'IMU con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che - acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo residente a Megliadino San Vitale ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

2. Di approvare per l'anno 2014 le aliquote base e le detrazioni per l'imposta municipale propria sugli immobili, secondo le specifiche di seguito elencate:

a. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aliquota dell'imposta municipale propria nella misura di **0,76 punti percentuali da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti;**

b. di determinare l'aliquota ridotta nella misura di **0,40 punti percentuali da applicarsi all'unità immobiliare A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 alle seguenti categorie di soggetti:

- posseduta e destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo;
- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- concessa in comodato dal soggetto passivo residente a Megliadino San Vitale ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

c. di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica - nella misura di 200,00 euro dall'imposta dovuta.

3. Di dare atto che a decorrere dal 2014 non è più dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto-Legge 201/2011 (Legge 147/13, art. 1, comma 708);

4. Di dare atto che a decorrere dal 2014 non si applica l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni per i seguenti immobili:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Legge 147/13, art. 1, comma 708);
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (Legge 147/13, art. 1, comma 707);

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti altresì dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/13 conv. Legge 128/13);

5. Di prevedere un'entrata di € 186.419,20 la quale affluirà al Titolo I, 4. "Imposta Municipale Unica" del bilancio 2014;

6. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;

7. Di dare atto che il competente Responsabile di Servizio provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Dopodichè, su proposta del Sindaco Presidente,

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Avv. Mizzon Silvia

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Medici Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, c. 3, D.Lgs 267 del 18.8.2000)

Reg. Pubbl. n. 288

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 viene affissa in copia all'Albo del Comune di Megliadino San Vitale il giorno 17/09/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Pettinello Tiziano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, il decimo giorno dalla data di pubblicazione di cui sopra.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cesaro Silvana



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

- Piazza Matteotti, 8 - 35040 Megliadino San Vitale - PD -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 29 Data Delibera 08/09/2014

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 01/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to ORTOLAN GIANFRANCO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 01/09/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to ORTOLAN GIANFRANCO